




## Eradicazione della Diarrea virale bovina (BVD): avvio della seconda metà della fase di transizione

**A partire dal 1° novembre 2025, un traffico di animali incontrollato può avere gravi conseguenze. Per ottenere il nuovo stato «indenne da BVD» il 1° novembre 2026, le aziende possono acquisire soltanto animali provenienti da aziende con semaforo BVD verde. Le aziende detentrici di bovini non classificate come «indenne da BVD» saranno fortemente limitate nel traffico di animali.**

Il 1° novembre 2026, dopo un periodo di transizione di due anni, gli stati previsti dall'attuale sistema («sotto sequestro», «non sotto sequestro», «singoli animali sotto sequestro») verranno sostituiti con i nuovi stati «indenne da BVD» e «non indenne da BVD».

Per ottenere lo stato «indenne da BVD» occorre che le aziende detentrici di bovini soddisfino tre criteri:

1. Nessun animale PI negli ultimi 18 mesi e nessun animale sotto sequestro a causa della BVD
2. Sorveglianza della BVD negativa per un determinato periodo di tempo
3. Traffico di animali controllato negli ultimi 12 mesi



*Criteri da soddisfare per ricevere lo stato «indenne da BVD» a partire dal 1. novembre 2026*

A partire dal 1. novembre 2026, un traffico di animali senza restrizioni sarà consentito solo per aziende esenti da BVD. Aziende con lo stato «non indenne da BVD» dovranno invece

eseguire un'analisi BVD per gli animali che vorranno vendere o spostare, ad eccezione dei casi in cui gli animali in questione dispongano già di un risultato negativo. I costi per queste analisi saranno a carico dei proprietari.

È importante osservare che, per chi non è indenne da BVD, il trasferimento di animali in alpeggio, ai mercati e alle mostre, così come in aziende partner per l'allevamento sarà in linea di principio vietato, anche dopo un'analisi di laboratorio.

Queste limitazioni sono rilevanti e sottolineano il significato dello stato «indenne da BVD», che pertanto è assolutamente necessario perseguire.

### **Il semaforo BVD indica il rischio derivante da una detenzione di animali**

Con l'introduzione del semaforo BVD un anno fa, è iniziata la prima tappa del periodo di transizione di due anni. Il semaforo BVD indica il rischio derivante da un allevamento. Il colore del semaforo è indicato nella BDTA tra i dettagli dell'azienda ed è visibile anche sui certificati d'accompagnamento compilati elettronicamente.

Per ottenere un semaforo BVD verde devono essere soddisfatti i criteri 1 e 2. Nel mese di novembre 2024, il 92,5 % di tutti gli allevamenti di bovini grigionesi possedeva un semaforo verde, mentre 117 aziende avevano un semaforo arancione. Grazie ad una sorveglianza conseguente e mirata, la quota di aziende con un semaforo verde oggi supera il 98,9 %. Attualmente rimane solo una dozzina di aziende con un semaforo arancione, tuttavia senza traffico di animali.

## Proteggere ora attivamente il proprio allevamento

Il 1. novembre 2026 le detenzioni di bovini con un semaforo BVD verde potranno ottenere lo stato «indenno da BVD» se nei precedenti dodici mesi avranno introdotto in azienda solo animali provenienti da aziende a loro volta con un semaforo verde o animali risultati negativi al test della BVD.

Durante la seconda metà del periodo di transizione, a partire dal 1. novembre 2025, dovrà quindi essere soddisfatto il criterio 3, ovvero il traffico di animali controllato.

I detentori di animali sono tenuti a verificare lo stato del semaforo BVD dell'azienda di provenienza prima di acquisirne un animale. Esso è consultabile nella BDTA per tutti gli allevamenti di bovini.

Acquisti di animali provenienti da aziende non verdi, devono essere testati prima del loro trasferimento.

Il costo di queste analisi nell'ambito del traffico di animali è a carico dei detentori. A livello dei singoli animali, nella BDTA è possibile accertarsi se un animale possiede già un risultato negativo al test relativo al virus BVD.

Si tenga presente che il traffico incontrollato di animali non ha nessun effetto sul semaforo BVD

di un'azienda, in quanto esso si basa sui criteri 1 e 2.

Un traffico di animali incontrollato ha però come conseguenza il mancato riconoscimento del nuovo stato «indenno da BVD» a partire dal 1. Novembre 2026.

Fino al 31 ottobre 2026 la responsabilità di un traffico di animali conforme è dell'acquirente.

A partire da novembre 2026, con l'introduzione del nuovo stato «indenno da BVD», il trasferimento di bovini provenienti da aziende non indenni da BVD sarà vietato.


Esclusi da questo divieto, come già detto, saranno solo gli animali che risulteranno negativi al test della BVD oppure che sono destinati alla macellazione diretta.

## Ulteriori informazioni relative all'eradicazione della BVD:




**Prima metà del periodo di transizione**  
1.11.2024 – 31.10.2025

- Il semaforo indica il rischio BVD derivante da una detenzione di bovini
- Le aziende acquisiscono un semaforo verde se soddisfano i criteri 1 e 2



**Seconda metà del periodo di transizione**  
1.11.2025 – 31.10.2026

- Anche il criterio 3 – traffico di animali controllato – deve essere soddisfatto
- Verifica del semaforo BVD dell'azienda di provenienza e dello stato BVD del singolo animale prima di ogni trasferimento
- Bovini provenienti da aziende senza semaforo verde devono essere testati prima del loro trasferimento



**Nuovo stato «indenno da BVD»**  
Dal 1.11.2026

- Acquisizione se sono soddisfatti tutti e 3 i criteri
- Il trasferimento di bovini da aziende non indenni da BVD è vietato, eccetto per animali testati negativi o destinati alla macellazione diretta
- Il trasferimento di bovini da aziende non indenni da BVD verso l'alpeggio, mercati, mostre o aziende partner per l'allevamento è vietato

Grafico riassuntivo riguardante il periodo di transizione (Fonte: ALT)